



# Città di Castellammare di Stabia

Città Metropolitana di Napoli

## DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 73 del 05/12/2024

**OGGETTO:** DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2025 DELLE TARIFFE VALIDE PER L'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Il giorno 05/12/2024 alle ore 12:10, nella residenza Municipale del Comune di Castellammare di Stabia, si è riunita in videoconferenza in modalità mista la Giunta Comunale, nelle persone di:

		Presente	Assente
VICINANZA LUIGI	Sindaco	Si	
ACANFORA NUNZIA	Assessore		Si
DI CAPUA GIUSEPPE	Assessore	Si	
DI NUZZO ANNALISA	Assessora	Si	
POLIDORI ALESSANDRA	Assessore	Si	
CIOFFI GIUSEPPE	Assessore	Si	
DI MARTINO BENIAMINO	Assessore	Si	
GUIDA GIUSEPPE	Assessore	Si *	

\*presente da remoto in collegamento videoconferenza

Presenti - 7

Assenti - 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Concettina Romano con le funzioni di cui all'art.97 del D.lgs n.267/00;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. recante 'Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali';

Constatata la partecipazione dei componenti della Giunta Comunale in numero legale per la validità della seduta, viene posto in trattazione l'argomento in oggetto.

**SU PROPOSTA PRESENTATA DALL'ASSESSORATO AL BILANCIO E ALLE FINANZE**

**ASSESSORE: *Dr.ssa ALESSANDRA POLIDORI***

**ISTRUITA DAL SETTORE III "AREA FINANZIARIA E RISORSE UMANE"**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

**Premesso che:**

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 8/6/2020, avente ad oggetto: *"ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO"*, è stata istituita l'imposta di Soggiorno nel Comune di Castellammare di Stabia;
- nella citata delibera, alla quale si rimanda per gli aspetti tecnici/ normativi dell'imposta stessa, veniva deliberato quanto segue:
  1. *"Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;*
  2. *Di istituire, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e per quanto disposto dall'art.4, comma 7, del Dl 24 aprile 2017, n. 50, nel Comune di Castellammare di Stabia l'imposta di soggiorno e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti dall'allegato Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno;*
  3. *Di approvare pertanto il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno allegato "A" parte integrante della presente deliberazione;*
  4. *Di dare atto che il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno si applicherà con decorrenza dal 1 dicembre 2020;*
  5. *Di applicare la struttura tariffaria per l'applicazione del presente tributo inserita nel regolamento comunale;*
  6. *Di autorizzare il Servizio Tributi a trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012, come modificato dall'art. 15bis del dl.34/2019 (decreto fiscale) e della circolare del MEF 2DF del 22/11/201, in ordine alla efficacia delle delibere Tributarie;*

*Di demandare al Responsabile del Settore SERVIZIO FINANZIARIO tutti gli adempimenti discendenti dalla approvazione del presente provvedimento;*

7. *Di dare atto che la presente deliberazione costituirà allegato al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020/2022, al DUP 2020/2022 ai sensi dell'art. 172, lettera c), del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;*
  8. *Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata."*
- con delibera di Giunta Comunale n. 132/2020 del 04/12/2020, avente ad oggetto *"Adozione di nuove misure eccezionali a causa dell'emergenza derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19 per la sospensione di obblighi in materia tributaria"*, a causa del protrarsi dell'emergenza in parola, si è

provveduto a sospendere il pagamento dell'imposta di soggiorno approvata con delibera di C.C. n. 4 del 08/06/2020, con la quale veniva stabilita la decorrenza dell'applicazione del tributo dal 1/12/2020 fino alla data di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, il cui termine, in base all'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 34/2020 convertito dalla legge 77/2020, veniva fissato alla data del 31 gennaio 2021, poi ulteriormente prorogato al 31/03/2021 con decreto del Ministro dell'Interno del 13/01/2021;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 23/03/2021 è stato stabilito:

1. Di confermare le tariffe stabilite dal regolamento di Istituzione dell'imposta di Soggiorno approvato con atto di Consiglio Comunale n. 4 del 8/6/2020, il quale prevede che l'imposta sia applicata nella seguente misura e secondo le sotto indicate fasce:

<i>Strutture alberghiere</i>	
<i>Classificazione</i>	<i>Imposta</i>
<i>Fino a 3 stelle</i>	€ 1.00
<i>4 stelle</i>	€ 1.50
<i>5 stelle</i>	€ 2.00

<i>Campeggi</i>	
<i>Classificazione</i>	<i>Imposta</i>
<i>Unica</i>	€ 1.00
<i>Strutture extra alberghiere per ospitalità collettiva</i>	
<i>Classificazione</i>	<i>Imposta</i>
<i>Ostelli</i>	€ 1.00

<i>Strutture extra alberghiere con caratteristiche di civile abitazione</i>	
<i>Classificazione</i>	<i>Imposta</i>
<i>Bed &amp; Breakfast</i>	€ 1.00
<i>Affittacamere</i>	€ 1.00
<i>Case per vacanze</i>	€ 1.00

<i>Residence</i>	
<i>Classificazione</i>	<i>Imposta</i>
<i>Unica</i>	€ 1.00

<i>Agriturismo</i>	
<i>Classificazione</i>	<i>Imposta</i>
<i>Unica</i>	€ 1.00

2. Di sospendere il pagamento dell'imposta di soggiorno approvata con delibera di C.C. N. 4 del 08/06/2020, e con il presente atto riconfermata nella sua totalità, fino al 30/6/2021 per il protrarsi dell'emergenza Covid e per le ragioni sopra indicate “.

- nel Comune di Castellammare di Stabia, a partire dal 1/07/2021, è entrata in vigore l'imposta di Soggiorno per l'anno 2021.

**Dato atto che:**

Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 05/12/2024

- al comma 2 dell'art. 4 del regolamento per l'imposta di soggiorno è previsto che, per gli anni successivi al 2020, le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge;
- qualora non vengano previste variazioni in sede di approvazione del bilancio, restano valide le tariffe vigenti, senza ulteriori atti;

#### Tenuto conto che:

- a distanza di circa 4 anni dalla applicazione dell'imposta in parola, si è reso necessario adeguare/modificare e integrare il regolamento esistente, a seguito di specifiche verifiche, effettuate dall'Ente Comunale, di concerto con il Concessionario attuale della Riscossione dell'imposta (MUNICIPIA spa) e con gli operatori economici che riscuotono l'imposta;
- con deliberazione n. 74 del 24/4/2024 da parte della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, sulla base anche del parere favorevole dei revisori dei Conti rilasciato con verbale 37/2024, sono state approvate le integrazioni e le modifiche che sostituiscono la precedente versione di seguito evidenziate, indicate in corsivo, gli articoli della deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 8/6/2020, avente ad oggetto: *"ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO"*, con la quale era stata istituita l'imposta di Soggiorno nel Comune di Castellammare di Stabia, confermando il vigente regolamento per la parte restante;
- in particolare le modifiche e integrazioni, che entreranno in vigore dal 1/1/2025, riguarderanno le seguenti fattispecie:
  1. MODIFICA /INTEGRAZIONE ARTICOLO 4 – Tariffe: viene inserita la nuova classificazione, accanto a quella esistente di Residence e agriturismi, di Locazioni Brevi e strutture di turismo Rurale, al fine di comprendere tutte le fattispecie che si sono evolute negli ultimi anni, con i seguenti importi per l'imposta da applicare:

<i>Residence e Locazioni brevi</i>	
<i>Classificazione</i>	<i>Imposta</i>
<i>Unica</i>	€ 1.00

<i>Agriturismo e Strutture di turismo rurale (Ateco 55.20.51)</i>	
<i>Classificazione</i>	<i>Imposta</i>
<i>Unica</i>	€ 1.00

codice identificativo nazionale (Cin), attribuito dal Ministero del Turismo alle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche, a quelle destinate alle locazioni brevi, oltre che alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere. La nuova norma, contenuta nell'articolo 13-ter ha l'obiettivo di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, oltre che la sicurezza del territorio ed il contrasto a forme irregolari di ospitalità.

Viene stabilito che chiunque eserciti, direttamente o tramite intermediario, in forma imprenditoriale, l'attività di locazione per finalità turistiche o di locazioni brevi è soggetto all'obbligo di segnalazione certificata di inizio

attività (Scia), presso lo sportello unico per le attività produttive (Suap) del comune nel cui territorio è svolta l'attività. Per questo e per altri adempimenti previsti dalla norma, l'attività si presume svolta in forma imprenditoriale anche da chi destina alla locazione breve più di quattro immobili per ciascun periodo d'imposta.

Stesso dicasi per le attività ricettive in residenze rurali, anche denominate *country house*, sono strutture ricettive extralberghiere localizzate in fabbricati esistenti, rurali o case padronali, in comuni con non più di 10, composte da camere con eventuale angolo cottura, situate anche in fabbricati divisi ma facenti parte della stessa pertinenza di terreno.

2. INTEGRAZIONE - Viene inserita all' Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni - la seguente casistica k) *esenzione autisti, accompagnatori*. Fattispecie ricorrente e evidenziata dal Concessionario della Riscossione, collegata all'esigenza di esentare chi alloggia in strutture ricettizie e alberghiere, in relazione al proprio lavoro. In tal modo si evitano accertamenti tributari in caso di mancato allineamento nella verifica dei dati;
3. MODIFICA all' Articolo 6 – Obblighi tributari- viene eliminato in quanto non più vigente il comma 4 *“Il gestore della struttura assume anche la veste di agente contabile e deve pertanto rendere a fine anno il conto della gestione utilizzando il modello 21 di cui al DPR n. 194/1996, che verrà messo a disposizione su apposito programma informatico sul quale vengono caricate le dichiarazioni dei gestori automaticamente”* sostituito con il nuovo comma, che non identifica più i gestori come agenti contabili , *“ Il gestore della struttura, come prescritto all'art. 180 del D.L. 19 maggio 2020 n.34, convertito, modificato ed integrato dalla Legge 17 luglio 2020 n.77, deve presentare la dichiarazione cumulativa, ed esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 aprile 2022;”*
4. MODIFICA All'articolo 7 - Versamento dell'imposta, viene sostituito il comma 2, relativamente alla parte del termine di versamento *“entro il sedicesimo giorno dalla fine del mese successivo a quello in cui è avvenuto l'incasso”* con il nuovo *“entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare a quello in cui è avvenuto l'incasso”*. In tale modo viene uniformata la procedura del versamento con la relativa rendicontazione con una esplicita semplificazione richiesta dagli operatori economici

**Visto** l'art. 4, comma 1, del citato regolamento, il quale prevede che l'imposta è applicata nella misura e secondo le fasce come sopra richiamate;

**Rilevato che:**

- il Bilancio di Previsione ed i connessi documenti di programmazione finanziaria 2025/2027 dell'Ente sono in corso di predisposizione;
- l'Amministrazione Comunale ha fatto presente che intende procedere ad un aumento complessivo dell'imposta per 0.50 centesimi su tutte le classificazioni di seguito riportate, nel seguente modo:

Strutture alberghiere	
Classificazione	Imposta

<i>Fino a 3 stelle</i>	€ 1.50
<i>4 stelle</i>	€ 2.00
<i>5 stelle</i>	€ 2.50
<i>Campeggi</i>	
<i>Classificazione</i>	<i>Imposta</i>
<i>Unica</i>	€ 1.50
<i>Strutture extra alberghiere per ospitalità collettiva</i>	
<i>Classificazione</i>	<i>Imposta</i>
<i>Ostelli</i>	€ 1.50
<i>Strutture extra alberghiere con caratteristiche di civile abitazione</i>	
<i>Classificazione</i>	<i>Imposta</i>
<i>Bed &amp; Breakfast</i>	€ 1.50
<i>Affittacamere</i>	€ 1.50
<i>Case per vacanze</i>	€ 1.50
<i>Residence e Locazioni brevi</i>	
<i>Classificazione</i>	<i>Imposta</i>
<i>Unica</i>	€ 1.50
<i>Agriturismo e Strutture di turismo rurale</i>	
<i>Classificazione</i>	<i>Imposta</i>
<i>Unica</i>	€ 1.50

- la motivazione dell'aumento è collegato a maggiori servizi che si possono rendere alla cittadinanza e a tutto il flusso turistico (nazionale e straniero) che soggiorna presso le strutture del territorio Stabiese;
- l'attuale stanziamento di entrata del gettito dell'imposta di soggiorno, accertato e incassato, negli ultimi due anni 2022/2023, con le stime dell'esercizio finanziario 2024, ormai in fase di chiusura, evidenziano un trend previsionale di 250.000 mila euro annui;
- l'amministrazione Comunale, con un aumento dell'0,50 centesimi di euro, la previsione/stima del gettito in via prudenziale possa determinarsi in €. 350.000, intende procedere alla destinazione dello stesso nel seguente modo:
  - €. 200.000 da destinarsi al decoro e arredo Urbano (cap. 959 assegnato ai LLPP);
  - €. 50.000 da destinarsi agli eventi Campo TURISTICO e Artistico (cap. 834/3 assegnato al Settore I);
  - €. 100.000 in iniziative /attività in campo Culturale e editoriale (cap. 738.1)

#### **Dato atto che:**

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali è stabilito entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- il bilancio di previsione deve essere approvato con delibera di Consiglio Comunale entro il 31 dicembre di ogni anno ai sensi dell'articolo 151, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000;

**Richiamato** l'art. 251 del Tuel che fissa i termini di approvazione delle tariffe e aliquote dei tributi locali al 31/12 di ogni anno;

**Ritenuto** necessario procedere alla definizione delle tariffe relative all'Imposta di Soggiorno per l'anno 2025;

**Considerato** il prospetto delle categorie e delle tariffe sopra indicato, con le modifiche introdotte a seguito dell'approvazione del Nuovo Regolamento di cui alla deliberazione C.S n. 74 del 24/4/2024 e della presente manovra tributaria;

**Visti:**

- il parere di regolarità tecnico-contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. n.267/2000 (TUEL);
- il TUEL, nella versione in vigore dal 01/01/2015;
- il D.Lgs. n.118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.126/2014 e gli allegati principi contabili applicati;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità armonizzata;
- il Regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta comunale da remoto o in modalità mista, approvato con deliberazione giuntale n.3 del 31/07/2024;

Con votazione unanime espressa in forma palese,

**DELIBERA**

1. Di determinare per l'anno 2025 le tariffe stabilite dal regolamento di Istituzione dell'imposta di Soggiorno approvato con Deliberazione consiliare n. 4 del 8/6/2020, come modificato e integrato dalla deliberazione n. 74 del 24/4/2024 da parte della Commissione Straordinaria adottata con i poteri del Consiglio Comunale, con effetto in vigore dal 1/1/2025, la quale prevede che l'imposta sia applicata nella seguente misura e secondo le sotto indicate fasce:

<i>Strutture alberghiere</i>	
<i>Classificazione</i>	<i>Imposta</i>
<i>Fino a 3 stelle</i>	€ 1.50
<i>4 stelle</i>	€ 2.00
<i>5 stelle</i>	€ 2.50
<i>Campeggi</i>	
<i>Classificazione</i>	<i>Imposta</i>
<i>Unica</i>	€ 1.50
<i>Strutture extra alberghiere per ospitalità collettiva</i>	
<i>Classificazione</i>	<i>Imposta</i>
<i>Ostelli</i>	€ 1.50
<i>Strutture extra alberghiere con caratteristiche di civile abitazione</i>	
<i>Classificazione</i>	<i>Imposta</i>

<i>Bed &amp; Breakfast</i>	€ 1.50
<i>Affittacamere</i>	€ 1.50
<i>Case per vacanze</i>	€ 1.50
<u><i>Residence e Locazioni brevi</i></u>	
<i>Classificazione</i>	<i>Imposta</i>
<i>Unica</i>	€ 1.50
<u><i>Agriturismo e Strutture di turismo rurale</i></u>	
<i>Classificazione</i>	<i>Imposta</i>
<i>Unica</i>	€ 1.50

2. Di demandare al Dirigente del Settore Finanziario, tutti gli adempimenti discendenti dal presente provvedimento, inclusa sia la trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012, che la relativa iscrizione in bilancio 2025/2027 dei vincoli come in premessa definiti;
3. Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
4. Di dare atto che la presente deliberazione costituirà allegato al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025/2027, ai sensi dell'art. 172, lettera c), del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
5. Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
6. Di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma IV, TUEL, a fronte della indispensabilità di garantire continuità nell'esercizio della funzione in questione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Sindaco  
Luigi Vicinanza

Segretario Generale  
Dott.ssa Concettina Romano

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005)



# Città di Castellammare di Stabia

Città Metropolitana di Napoli

## DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 73 del 05/12/2024

**OGGETTO:** DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2025 DELLE TARIFFE VALIDE PER L'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Il giorno 05/12/2024 alle ore 12:10, nella residenza Municipale del Comune di Castellammare di Stabia, si è riunita in videoconferenza in modalità mista la Giunta Comunale, nelle persone di:

		Presente	Assente
VICINANZA LUIGI	Sindaco	Si	
ACANFORA NUNZIA	Assessore		Si
DI CAPUA GIUSEPPE	Assessore	Si	
DI NUZZO ANNALISA	Assessora	Si	
POLIDORI ALESSANDRA	Assessore	Si	
CIOFFI GIUSEPPE	Assessore	Si	
DI MARTINO BENIAMINO	Assessore	Si	
GUIDA GIUSEPPE	Assessore	Si *	

\*presente da remoto in collegamento videoconferenza

Presenti - 7

Assenti - 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Concettina Romano con le funzioni di cui all'art.97 del D.lgs n.267/00;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. recante 'Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali';

Constatata la partecipazione dei componenti della Giunta Comunale in numero legale per la validità della seduta, viene posto in trattazione l'argomento in oggetto.

**SU PROPOSTA PRESENTATA DALL'ASSESSORATO AL BILANCIO E ALLE FINANZE**

**ASSESSORE: Dr.ssa ALESSANDRA POLIDORI**

**ISTRUITA DAL SETTORE III "AREA FINANZIARIA E RISORSE UMANE"**

**LA GIUNTA COMUNALE**

**Premesso che:**

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 8/6/2020, avente ad oggetto: *"ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO"*, è stata istituita l'imposta di Soggiorno nel Comune di Castellammare di Stabia;
- nella citata delibera, alla quale si rimanda per gli aspetti tecnici/ normativi dell'imposta stessa, veniva deliberato quanto segue:
  1. *"Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;*
  2. *Di istituire, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e per quanto disposto dall'art.4, comma 7, del Dl 24 aprile 2017, n. 50, nel Comune di Castellammare di Stabia l'imposta di soggiorno e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti dall'allegato Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno;*
  3. *Di approvare pertanto il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno allegato "A" parte integrante della presente deliberazione;*
  4. *Di dare atto che il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno si applicherà con decorrenza dal 1 dicembre 2020;*
  5. *Di applicare la struttura tariffaria per l'applicazione del presente tributo inserita nel regolamento comunale;*
  6. *Di autorizzare il Servizio Tributi a trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012, come modificato dall'art. 15bis del dl.34/2019 (decreto fiscale) e della circolare del MEF 2DF del 22/11/201, in ordine alla efficacia delle delibere Tributarie;*

*Di demandare al Responsabile del Settore SERVIZIO FINANZIARIO tutti gli adempimenti discendenti dalla approvazione del presente provvedimento;*

7. *Di dare atto che la presente deliberazione costituirà allegato al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020/2022, al DUP 2020/2022 ai sensi dell'art. 172, lettera c), del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;*
  8. *Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata."*
- con delibera di Giunta Comunale n. 132/2020 del 04/12/2020, avente ad oggetto *"Adozione di nuove misure eccezionali a causa dell'emergenza derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19 per la sospensione di obblighi in materia tributaria"*, a causa del protrarsi dell'emergenza in parola, si è

provveduto a sospendere il pagamento dell'imposta di soggiorno approvata con delibera di C.C. n. 4 del 08/06/2020, con la quale veniva stabilita la decorrenza dell'applicazione del tributo dal 1/12/2020 fino alla data di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, il cui termine, in base all'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 34/2020 convertito dalla legge 77/2020, veniva fissato alla data del 31 gennaio 2021, poi ulteriormente prorogato al 31/03/2021 con decreto del Ministro dell'Interno del 13/01/2021;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 23/03/2021 è stato stabilito:

1. Di confermare le tariffe stabilite dal regolamento di Istituzione dell'imposta di Soggiorno approvato con atto di Consiglio Comunale n. 4 del 8/6/2020, il quale prevede che l'imposta sia applicata nella seguente misura e secondo le sotto indicate fasce:

<i>Strutture alberghiere</i>	
<i>Classificazione</i>	<i>Imposta</i>
<i>Fino a 3 stelle</i>	€ 1.00
<i>4 stelle</i>	€ 1.50
<i>5 stelle</i>	€ 2.00

<i>Campeggi</i>	
<i>Classificazione</i>	<i>Imposta</i>
<i>Unica</i>	€ 1.00
<i>Strutture extra alberghiere per ospitalità collettiva</i>	
<i>Classificazione</i>	<i>Imposta</i>
<i>Ostelli</i>	€ 1.00

<i>Strutture extra alberghiere con caratteristiche di civile abitazione</i>	
<i>Classificazione</i>	<i>Imposta</i>
<i>Bed &amp; Breakfast</i>	€ 1.00
<i>Affittacamere</i>	€ 1.00
<i>Case per vacanze</i>	€ 1.00

<i>Residence</i>	
<i>Classificazione</i>	<i>Imposta</i>
<i>Unica</i>	€ 1.00

<i>Agriturismo</i>	
<i>Classificazione</i>	<i>Imposta</i>
<i>Unica</i>	€ 1.00

2. Di sospendere il pagamento dell'imposta di soggiorno approvata con delibera di C.C. N. 4 del 08/06/2020, e con il presente atto riconfermata nella sua totalità, fino al 30/6/2021 per il protrarsi dell'emergenza Covid e per le ragioni sopra indicate “.

- nel Comune di Castellammare di Stabia, a partire dal 1/07/2021, è entrata in vigore l'imposta di Soggiorno per l'anno 2021.

**Dato atto che:**

Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 05/12/2024

- al comma 2 dell'art. 4 del regolamento per l'imposta di soggiorno è previsto che, per gli anni successivi al 2020, le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge;
- qualora non vengano previste variazioni in sede di approvazione del bilancio, restano valide le tariffe vigenti, senza ulteriori atti;

**Tenuto conto che:**

- a distanza di circa 4 anni dalla applicazione dell'imposta in parola, si è reso necessario adeguare/modificare e integrare il regolamento esistente, a seguito di specifiche verifiche, effettuate dall'Ente Comunale, di concerto con il Concessionario attuale della Riscossione dell'imposta (MUNICIPIA spa) e con gli operatori economici che riscuotono l'imposta;
- con deliberazione n. 74 del 24/4/2024 da parte della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, sulla base anche del parere favorevole dei revisori dei Conti rilasciato con verbale 37/2024, sono state approvate le integrazioni e le modifiche che sostituiscono la precedente versione di seguito evidenziate, indicate in corsivo, gli articoli della deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 8/6/2020, avente ad oggetto: *"ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO"*, con la quale era stata istituita l'imposta di Soggiorno nel Comune di Castellammare di Stabia, confermando il vigente regolamento per la parte restante;
- in particolare le modifiche e integrazioni, che entreranno in vigore dal 1/1/2025, riguarderanno le seguenti fattispecie:
  1. MODIFICA /INTEGRAZIONE ARTICOLO 4 – Tariffe: viene inserita la nuova classificazione, accanto a quella esistente di Residence e agriturismi, di Locazioni Brevi e strutture di turismo Rurale, al fine di comprendere tutte le fattispecie che si sono evolute negli ultimi anni, con i seguenti importi per l'imposta da applicare:

<i>Residence e Locazioni brevi</i>	
<i>Classificazione</i>	<i>Imposta</i>
<i>Unica</i>	€ 1.00

<i>Agriturismo e Strutture di turismo rurale (Ateco 55.20.51)</i>	
<i>Classificazione</i>	<i>Imposta</i>
<i>Unica</i>	€ 1.00

codice identificativo nazionale (Cin), attribuito dal Ministero del Turismo alle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche, a quelle destinate alle locazioni brevi, oltre che alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere. La nuova norma, contenuta nell'articolo 13-ter ha l'obiettivo di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, oltre che la sicurezza del territorio ed il contrasto a forme irregolari di ospitalità.

Viene stabilito che chiunque eserciti, direttamente o tramite intermediario, in forma imprenditoriale, l'attività di locazione per finalità turistiche o di locazioni brevi è soggetto all'obbligo di segnalazione certificata di inizio

attività (Scia), presso lo sportello unico per le attività produttive (Suap) del comune nel cui territorio è svolta l'attività. Per questo e per altri adempimenti previsti dalla norma, l'attività si presume svolta in forma imprenditoriale anche da chi destina alla locazione breve più di quattro immobili per ciascun periodo d'imposta.

Stesso dicasi per le attività ricettive in residenze rurali, anche denominate *country house*, sono strutture ricettive extralberghiere localizzate in fabbricati esistenti, rurali o case padronali, in comuni con non più di 10, composte da camere con eventuale angolo cottura, situate anche in fabbricati divisi ma facenti parte della stessa pertinenza di terreno.

2. INTEGRAZIONE - Viene inserita all' Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni - la seguente casistica k) *esenzione autisti, accompagnatori*. Fattispecie ricorrente e evidenziata dal Concessionario della Riscossione, collegata all'esigenza di esentare chi alloggia in strutture ricettizie e alberghiere, in relazione al proprio lavoro. In tal modo si evitano accertamenti tributari in caso di mancato allineamento nella verifica dei dati;
3. MODIFICA all' Articolo 6 – Obblighi tributari- viene eliminato in quanto non più vigente il comma 4 *“Il gestore della struttura assume anche la veste di agente contabile e deve pertanto rendere a fine anno il conto della gestione utilizzando il modello 21 di cui al DPR n. 194/1996, che verrà messo a disposizione su apposito programma informatico sul quale vengono caricate le dichiarazioni dei gestori automaticamente”* sostituito con il nuovo comma, che non identifica più i gestori come agenti contabili , *“ Il gestore della struttura, come prescritto all'art. 180 del D.L. 19 maggio 2020 n.34, convertito, modificato ed integrato dalla Legge 17 luglio 2020 n.77, deve presentare la dichiarazione cumulativa, ed esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 aprile 2022;”*
4. MODIFICA All'articolo 7 - Versamento dell'imposta, viene sostituito il comma 2, relativamente alla parte del termine di versamento *“entro il sedicesimo giorno dalla fine del mese successivo a quello in cui è avvenuto l'incasso”* con il nuovo *“entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare a quello in cui è avvenuto l'incasso”*. In tale modo viene uniformata la procedura del versamento con la relativa rendicontazione con una esplicita semplificazione richiesta dagli operatori economici

**Visto** l'art. 4, comma 1, del citato regolamento, il quale prevede che l'imposta è applicata nella misura e secondo le fasce come sopra richiamate;

**Rilevato che:**

- il Bilancio di Previsione ed i connessi documenti di programmazione finanziaria 2025/2027 dell'Ente sono in corso di predisposizione;
- l'Amministrazione Comunale ha fatto presente che intende procedere ad un aumento complessivo dell'imposta per 0.50 centesimi su tutte le classificazioni di seguito riportate, nel seguente modo:

Strutture alberghiere	
Classificazione	Imposta

<i>Fino a 3 stelle</i>	€ 1.50
<i>4 stelle</i>	€ 2.00
<i>5 stelle</i>	€ 2.50
<i>Campeggi</i>	
<i>Classificazione</i>	<i>Imposta</i>
<i>Unica</i>	€ 1.50
<i>Strutture extra alberghiere per ospitalità collettiva</i>	
<i>Classificazione</i>	<i>Imposta</i>
<i>Ostelli</i>	€ 1.50
<i>Strutture extra alberghiere con caratteristiche di civile abitazione</i>	
<i>Classificazione</i>	<i>Imposta</i>
<i>Bed &amp; Breakfast</i>	€ 1.50
<i>Affittacamere</i>	€ 1.50
<i>Case per vacanze</i>	€ 1.50
<i>Residence e Locazioni brevi</i>	
<i>Classificazione</i>	<i>Imposta</i>
<i>Unica</i>	€ 1.50
<i>Agriturismo e Strutture di turismo rurale</i>	
<i>Classificazione</i>	<i>Imposta</i>
<i>Unica</i>	€ 1.50

- la motivazione dell'aumento è collegato a maggiori servizi che si possono rendere alla cittadinanza e a tutto il flusso turistico (nazionale e straniero) che soggiorna presso le strutture del territorio Stabiese;
- l'attuale stanziamento di entrata del gettito dell'imposta di soggiorno, accertato e incassato, negli ultimi due anni 2022/2023, con le stime dell'esercizio finanziario 2024, ormai in fase di chiusura, evidenziano un trend previsionale di 250.000 mila euro annui;
- l'amministrazione Comunale, con un aumento dell'0,50 centesimi di euro, la previsione/stima del gettito in via prudenziale possa determinarsi in €. 350.000, intende procedere alla destinazione dello stesso nel seguente modo:
  - €. 200.000 da destinarsi al decoro e arredo Urbano (cap. 959 assegnato ai LLPP);
  - €. 50.000 da destinarsi agli eventi Campo TURISTICO e Artistico (cap. 834/3 assegnato al Settore I);
  - €. 100.000 in iniziative /attività in campo Culturale e editoriale (cap. 738.1)

#### **Dato atto che:**

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali è stabilito entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- il bilancio di previsione deve essere approvato con delibera di Consiglio Comunale entro il 31 dicembre di ogni anno ai sensi dell'articolo 151, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000;

**Richiamato** l'art. 251 del Tuel che fissa i termini di approvazione delle tariffe e aliquote dei tributi locali al 31/12 di ogni anno;

**Ritenuto** necessario procedere alla definizione delle tariffe relative all'Imposta di Soggiorno per l'anno 2025;

**Considerato** il prospetto delle categorie e delle tariffe sopra indicato, con le modifiche introdotte a seguito dell'approvazione del Nuovo Regolamento di cui alla deliberazione C.S n. 74 del 24/4/2024 e della presente manovra tributaria;

**Visti:**

- il parere di regolarità tecnico-contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. n.267/2000 (TUEL);
- il TUEL, nella versione in vigore dal 01/01/2015;
- il D.Lgs. n.118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.126/2014 e gli allegati principi contabili applicati;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità armonizzata;
- il Regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta comunale da remoto o in modalità mista, approvato con deliberazione giuntale n.3 del 31/07/2024;

Con votazione unanime espressa in forma palese,

**DELIBERA**

1. Di determinare per l'anno 2025 le tariffe stabilite dal regolamento di Istituzione dell'imposta di Soggiorno approvato con Deliberazione consiliare n. 4 del 8/6/2020, come modificato e integrato dalla deliberazione n. 74 del 24/4/2024 da parte della Commissione Straordinaria adottata con i poteri del Consiglio Comunale, con effetto in vigore dal 1/1/2025, la quale prevede che l'imposta sia applicata nella seguente misura e secondo le sotto indicate fasce:

<i>Strutture alberghiere</i>	
<i>Classificazione</i>	<i>Imposta</i>
<i>Fino a 3 stelle</i>	€ 1.50
<i>4 stelle</i>	€ 2.00
<i>5 stelle</i>	€ 2.50
<i>Campeggi</i>	
<i>Classificazione</i>	<i>Imposta</i>
<i>Unica</i>	€ 1.50
<i>Strutture extra alberghiere per ospitalità collettiva</i>	
<i>Classificazione</i>	<i>Imposta</i>
<i>Ostelli</i>	€ 1.50
<i>Strutture extra alberghiere con caratteristiche di civile abitazione</i>	
<i>Classificazione</i>	<i>Imposta</i>

<i>Bed &amp; Breakfast</i>	€ 1.50
<i>Affittacamere</i>	€ 1.50
<i>Case per vacanze</i>	€ 1.50
<u><i>Residence e Locazioni brevi</i></u>	
<i>Classificazione</i>	<i>Imposta</i>
<i>Unica</i>	€ 1.50
<u><i>Agriturismo e Strutture di turismo rurale</i></u>	
<i>Classificazione</i>	<i>Imposta</i>
<i>Unica</i>	€ 1.50

2. Di demandare al Dirigente del Settore Finanziario, tutti gli adempimenti discendenti dal presente provvedimento, inclusa sia la trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012, che la relativa iscrizione in bilancio 2025/2027 dei vincoli come in premessa definiti;
3. Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
4. Di dare atto che la presente deliberazione costituirà allegato al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025/2027, ai sensi dell'art. 172, lettera c), del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
5. Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
6. Di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma IV, TUEL, a fronte della indispensabilità di garantire continuità nell'esercizio della funzione in questione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Sindaco  
f.to Luigi Vicinanza

Segretario Generale  
f.to Dott.ssa Concettina Romano

Oggetto: Determinazione per l'anno 2025 delle tariffe valide per l'IMPOSTA DI SOGGIORNO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 8/6/2020, avente ad oggetto: *“ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO”*, è stata istituita l'imposta di Soggiorno nel Comune di Castellammare di Stabia ;
  - nella citata delibera, alla quale si rimanda per gli aspetti tecnici/ normativi dell'imposta stessa, veniva deliberato quanto segue :
    1. *“Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;*
    2. *Di istituire, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e per quanto disposto dall'art.4, comma 7, del DL 24 aprile 2017, n. 50, nel Comune di Castellammare di Stabia l'imposta di soggiorno e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti dall'allegato Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno;*
    3. *Di approvare pertanto il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno allegato “A” parte integrante della presente deliberazione;*
    4. *Di dare atto che il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno si applicherà con decorrenza dal 1 dicembre 2020;*
    5. *Di applicare la struttura tariffaria per l'applicazione del presente tributo inserita nel regolamento comunale;*
    6. *Di autorizzare il Servizio Tributi a trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012, come modificato dall'art. 15bis del dl.34/2019 (decreto fiscale) e della circolare del MEF 2DF del 22/11/201, in ordine alla efficacia delle delibere Tributarie;*
- Di demandare al Responsabile del Settore SERVIZIO FINANZIARIO tutti gli adempimenti discendenti dalla approvazione del presente provvedimento;*
7. *Di dare atto che la presente deliberazione costituirà allegato al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020/2022, al DUP 2020/2022 ai sensi dell'art. 172, lettera c), del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;*
  8. *Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.”*
- con delibera di Giunta Comunale n. 132/2020 del 04/12/2020, avente ad oggetto *“Adozione di nuove misure eccezionali a causa dell'emergenza derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19 per la sospensione di obblighi in materia tributaria”*, a causa del protrarsi dell'emergenza in parola, si è provveduto a sospendere il pagamento dell'imposta di soggiorno approvata con delibera di CC. n. 4 del 08/06/2020, con la quale veniva stabilita la decorrenza

dell'applicazione del tributo dal 1/12/2020 fino alla data di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, il cui termine, in base all'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 34/2020 convertito dalla legge 77/2020, veniva fissato alla data del 31 gennaio 2021, poi ulteriormente prorogato al 31/03/2021 con decreto del Ministro dell'Interno del 13/01/2021;

- con deliberazione di Giunta Comunale N. 29/2021 del 23/03/2021 è stato stabilito :
  1. *Di confermare le tariffe stabilite dal regolamento di Istituzione dell'imposta di Soggiorno approvato con atto di Consiglio Comunale n. 4 del 8/6/2020, il quale prevede che l'imposta sia applicata nella seguente misura e secondo le sotto indicate fasce:*

<i>Strutture alberghiere</i>	
<i>Classificazione</i>	<i>Imposta</i>
<i>Fino a 3 stelle</i>	<i>€ 1.00</i>
<i>4 stelle</i>	<i>€ 1.50</i>
<i>5 stelle</i>	<i>€ 2.00</i>

<i>Campeggi</i>	
<i>Classificazione</i>	<i>Imposta</i>
<i>Unica</i>	<i>€ 1.00</i>
<i>Strutture extra alberghiere per ospitalità collettiva</i>	
<i>Classificazione</i>	<i>Imposta</i>
<i>Ostelli</i>	<i>€ 1.00</i>

<i>Strutture extra alberghiere con caratteristiche di civile abitazione</i>	
<i>Classificazione</i>	<i>Imposta</i>
<i>Bed &amp; Breakfast</i>	<i>€ 1.00</i>
<i>Affittacamere</i>	<i>€ 1.00</i>
<i>Case per vacanze</i>	<i>€ 1.00</i>

<i>Residence</i>	
<i>Classificazione</i>	<i>Imposta</i>
<i>Unica</i>	<i>€ 1.00</i>

<i>Agriturismo</i>	
<i>Classificazione</i>	<i>Imposta</i>
<i>Unica</i>	<i>€ 1.00</i>

2. *Di sospendere il pagamento dell'imposta di soggiorno approvata con delibera di C.C. N. 4 del 08/06/2020, e con il presente atto riconfermata nella sua totalità, fino al 30/6/2021 per il protrarsi dell'emergenza Covid e per le ragioni sopra indicate “.*
- nel Comune di Castellammare di Stabia, a partire dal 1/07/2021, è entrata in vigore l'imposta di Soggiorno per l'anno 2021.

Dato atto che

- al comma 2 dell'art. 4 del regolamento per l'imposta di soggiorno è previsto che, per gli anni successivi al 2020, le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge;
- qualora non vengano previste variazioni in sede di approvazione del bilancio, restano valide le tariffe vigenti, senza ulteriori atti;

Tenuto conto che a distanza di circa 4 anni dalla applicazione dell'imposta in parola, si è reso necessario adeguare/modificare e integrare il regolamento esistente, a seguito di specifiche verifiche, effettuate dall'Ente Comunale, di concerto con il Concessionario attuale della Riscossione dell'imposta (MUNICIPIA spa) e con gli operatori economici che riscuotono l'imposta

Che con deliberazione n. 74 del 24/4/2024 da parte della Commissione Straordinaria adottata con i poteri del Consiglio Comunale, sulla base anche del parere favorevole dei revisori dei Conti, rilasciato con verbale 37/2024, sono state approvate le integrazioni e le modifiche che sostituiscono la precedente versione di seguito evidenziate, indicate in corsivo, gli articoli della deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 8/6/2020, avente ad oggetto: "ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO", con la quale era stata istituita l'imposta di Soggiorno nel Comune di Castellammare di Stabia, confermando il vigente regolamento per la parte restante.

In particolare le modifiche e integrazioni, che entrano in vigore dal 1/1/2025, hanno riguardato le seguenti fattispecie:

1. MODIFICA /INTEGRAZIONE ARTICOLO 4 - Tariffe Viene inserita la nuova classificazione, accanto a quella esistente di Residence e agriturismi, di Locazioni Brevi e strutture di turismo Rurale, al fine di comprendere tutte le fattispecie che si sono evolute negli ultimi anni, con i seguenti importi per l'imposta da applicare:

<i>Residence e Locazioni brevi</i>	
<i>Classificazione</i>	<i>mposta</i>
<i>Unica</i>	€ 1.00

<i>Agriturismo e Strutture di turismo rurale (Ateco 55.20.51)</i>	
<i>Classificazione</i>	<i>mposta</i>
<i>Unica</i>	€ 1.00

Codice identificativo nazionale (Cin), dal ministero del Turismo alle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche, a quelle destinate alle locazioni brevi, oltre che alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere. La nuova norma, contenuta nell'articolo 13-ter ha l'obiettivo di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e

locale, oltre che la sicurezza del territorio ed il contrasto a forme irregolari di ospitalità. Con la conversione nella [legge n. 191/2023](#) del decreto “Anticipi” (il DI n. 145/2023) è stato istituito il

Viene stabilito che chiunque eserciti, direttamente o tramite intermediario, in forma imprenditoriale, l’attività di locazione per finalità turistiche o di locazioni brevi è soggetto all’obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (Scia), presso lo sportello unico per le attività produttive (Suap) del comune nel cui territorio è svolta l’attività. Per questo e per altri adempimenti previsti dalla norma, l’attività si presume svolta in forma imprenditoriale anche da chi destina alla locazione breve più di quattro immobili per ciascun periodo d’imposta.

Stesso per le attività ricettive in residenze rurali, anche denominate *country house*, sono strutture ricettive extralberghiere localizzate in fabbricati esistenti, rurali o case padronali, in comuni con non più di 10, composte da camere con eventuale angolo cottura, situate anche in fabbricati divisi ma facenti parte della stessa pertinenza di terreno.

2. INTEGRAZIONE - Viene inserita all’ Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni - la seguente casistica k) *esenzione autisti, accompagnatori*. Fattispecie ricorrente e evidenziata dal Concessionario della Riscossione, collegata all’esigenza di esentare chi alloggia in strutture ricettive e alberghiere, in relazione al proprio lavoro. In tal modo si evitano accertamenti tributari in caso di mancato allineamento nella verifica dei dati;
3. MODIFICA all’ Articolo 6 – Obblighi tributari- viene eliminato in quanto non più vigente il comma 4 *“Il gestore della struttura assume anche la veste di agente contabile e deve pertanto rendere a fine anno il conto della gestione utilizzando il modello 21 di cui al DPR n. 194/1996, che verrà messo a disposizione su apposito programma informatico sul quale vengono caricate le dichiarazioni dei gestori automaticamente”* sostituito con il nuovo comma, che non identifica più i gestori come agenti contabili , *“ Il gestore della struttura, come prescritto all’art. 180 del D.L. 19 maggio 2020 n.34, convertito, modificato ed integrato dalla Legge 17 luglio 2020 n.77, deve presentare la dichiarazione cumulativa, ed esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29 aprile 2022;”*
4. MODIFICA All’articolo 7 - Versamento dell’imposta, viene sostituito il comma 2, relativamente alla parte del termine di versamento *“entro il sedicesimo giorno dalla fine del mese successivo a quello in cui è avvenuto l’incasso”* con il nuovo *“entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare a quello in cui è avvenuto l’incasso”*. In tale modo viene uniformata la procedura del versamento con la relativa rendicontazione con una esplicita semplificazione richiesta dagli operatori economici

Visto l’art. 4 , comma 1, del citato regolamento, il quale prevede che l'imposta è applicata nella misura e secondo le fasce come sopra richiamate;

Rilevato che il Bilancio di Previsione ed i connessi documenti di programmazione finanziaria 2025/2027 dell'Ente sono in corso di predisposizione;

- Che l'Amministrazione Comunale ha fatto presente che intende procedere ad un aumento complessivo dell'imposta per 0.50 centesimi su tutte le classificazioni di seguito riportate, nel seguente modo :

<i>Strutture alberghiere</i>	
<i>Classificazione</i>	<i>Imposta</i>
<i>Fino a 3 stelle</i>	€ 1.50
<i>4 stelle</i>	€ 2.00
<i>5 stelle</i>	€ 2.50
<i>Campeggi</i>	
<i>Classificazione</i>	<i>Imposta</i>
<i>Unica</i>	€ 1.50
<i>Strutture extra alberghiere per ospitalità collettiva</i>	
<i>Classificazione</i>	<i>Imposta</i>
<i>Ostelli</i>	€ 1.50
<i>Strutture extra alberghiere con caratteristiche di civile abitazione</i>	
<i>Classificazione</i>	<i>Imposta</i>
<i>Bed &amp; Breakfast</i>	€ 1.50
<i>Affittacamere</i>	€ 1.50
<i>Case per vacanze</i>	€ 1.50
<i>Residence e Locazioni brevi</i>	
<i>Classificazione</i>	<i>Imposta</i>
<i>Unica</i>	€ 1.50
<i>Agriturismo e Strutture di turismo rurale</i>	
<i>Classificazione</i>	<i>Imposta</i>
<i>Unica</i>	€ 1.50

- Che la motivazione dell'aumento è collegato a maggiori servizi che si possono rendere alla cittadinanza e a tutto il flusso turistico ( nazionale e straniero) che soggiorna presso le strutture del territorio Stabiese
- Che l'attuale stanziamento di entrata del gettito dell'imposta di soggiorno, accertato e incassato, negli ultimi due anni 2022/2023, con le stime dell'esercizio finanziario 2024, ormai in fase di chiusura, evidenziano un trend previsionale di 250.000 mila euro annui

Che L'amministrazione Comunale, con un aumento dell'0,50 centesimi di euro, la previsione/stima del gettito in via prudenziale possa determinarsi in €. 350.000, intende procedere alla destinazione dello stesso nel seguente modo

- €. 200.000 da destinarsi al decoro e arredo Urbano ( Cap. 959 assegnato ai LLPP)
- €. 50.000 da destinarsi agli eventi Campo TURISTICO e Artistico ( cap. 834/3 assegnato al Settore I)
- €. 100.000 in iniziative /attività in campo Culturale e editoriale ( cap. 738.1)

Dato atto che

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali è stabilito entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- il bilancio di previsione deve essere approvato con delibera di Consiglio Comunale entro il 31 dicembre di ogni anno ai sensi dell'articolo 151, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamato l'art. 251 del Tuel che fissa i termini di approvazione delle tariffe e aliquote dei tributi locali al 31/12 di ogni anno;

Ritenuto necessario procedere alla definizione delle tariffe relative all'Imposta di Soggiorno per l'anno 2025;

Considerato il prospetto delle categorie e delle tariffe sopra indicato, con le modifiche introdotte a seguito dell'approvazione del Nuovo Regolamento di cui alla deliberazione C.S n. 74 del 24/4/2024 e della presente manovra tributaria

Visti:

- il parere di regolarità tecnico-contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. n.267/2000 (TUEL);
- il TUEL, nella versione in vigore dal 01/01/2015;
- il [D.Lgs. n.118/2011](#), come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.126/2014 e gli allegati principi contabili applicati;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità armonizzata.

Per quanto sopra esposto

### **DELIBERA**

- 1.** *Di determinare per l'anno 2025 le tariffe stabilite dal regolamento di Istituzione dell'imposta di Soggiorno approvato con Deliberazione consiliare n. 4 del 8/6/2020, come modificato e integrato dalla deliberazione n. 74 del 24/4/2024 da parte della Commissione Straordinaria adottata con i poteri del Consiglio Comunale, con effetto in vigore dal 1/1/2025, la quale prevede che l'imposta sia applicata nella seguente misura e secondo le sotto indicate fasce:*

<i>Strutture alberghiere</i>	
<i>Classificazione</i>	<i>Imposta</i>
<i>Fino a 3 stelle</i>	€ 1.50
<i>4 stelle</i>	€ 2.00
<i>5 stelle</i>	€ 2.50
<i>Campeggi</i>	
<i>Classificazione</i>	<i>Imposta</i>
<i>Unica</i>	€ 1.50
<i>Strutture extra alberghiere per ospitalità collettiva</i>	
<i>Classificazione</i>	<i>Imposta</i>
<i>Ostelli</i>	€ 1.50
<i>Strutture extra alberghiere con caratteristiche di civile abitazione</i>	
<i>Classificazione</i>	<i>Imposta</i>
<i>Bed &amp; Breakfast</i>	€ 1.50
<i>Affittacamere</i>	€ 1.50
<i>Case per vacanze</i>	€ 1.50
<i>Residence e Locazioni brevi</i>	
<i>Classificazione</i>	<i>Imposta</i>
<i>Unica</i>	€ 1.50
<i>Agriturismo e Strutture di turismo rurale</i>	
<i>Classificazione</i>	<i>Imposta</i>
<i>Unica</i>	€ 1.50

2. Di *demandare* al Dirigente del Settore Finanziario, tutti gli adempimenti discendenti dal presente provvedimento, inclusa sia la trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012, che la relativa iscrizione in bilancio 2025/2027 dei vincoli come in premessa definiti ;
3. Di *riservarsi*, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
4. Di *dare atto*, altresì, che la presente deliberazione costituirà allegato al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025/2027, ai sensi dell'art. 172, lettera c), del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
5. Di *dare* la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
6. Di *conferire* alla presente immediata eseguibilità ex art. 134, comma IV, TUEL, a fronte della indispensabilità di garantire continuità nell'esercizio della funzione in questione.



# Città di Castellammare di Stabia

Città Metropolitana di Napoli

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 100 del 02/12/2024

**OGGETTO:** DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2025 DELLE TARIFFE VALIDE PER L'IMPOSTA DI SOGGIORNO

**SU PROPOSTA PRESENTATA DALL'ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE**

**ASSESSORE: Dr.ssa ALESSANDRA POLIDORI**

**ISTRUITA DAL SETTORE III AREA FINANZIARIA E RISORSE UMANE**

### Premesso che

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 8/6/2020, avente ad oggetto: ***“ISTITUZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO”***, è stata istituita ***l'imposta di Soggiorno nel Comune di Castellammare di Stabia*** ;
- nella citata delibera, alla quale si rimanda per gli aspetti tecnici/ normativi dell'imposta stessa, veniva deliberato quanto segue :
  1. *“Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;*
  2. *Di istituire, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e per quanto disposto dall'art.4, comma 7, del Dl 24 aprile 2017, n. 50, nel Comune di Castellammare di Stabia l'imposta di soggiorno e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti dall'allegato Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno;*
  3. *Di approvare pertanto il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno allegato “A” parte integrante della presente deliberazione;*
  4. *Di dare atto che il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno si applicherà **con decorrenza dal 1 dicembre 2020**;*
  5. *Di applicare la struttura tariffaria per l'applicazione del presente tributo inserita nel regolamento comunale;*
  6. *Di autorizzare il Servizio Tributi a trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012, come modificato dall'art. 15bis del dl.34/2019 (decreto fiscale) e della circolare del MEF 2DF del 22/11/201, in ordine alla efficacia delle delibere Tributarie;*

*Di demandare al Responsabile del Settore SERVIZIO FINANZIARIO tutti gli adempimenti discendenti dalla approvazione del presente provvedimento;*

7. *Di dare atto che la presente deliberazione costituirà allegato al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020/2022, al DUP 2020/2022 ai sensi dell'art. 172, lettera c), del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;*
  8. *Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.”*
- con delibera di Giunta Comunale n. 132/2020 del 04/12/2020, avente ad oggetto “Adozione di nuove misure eccezionali a causa dell'emergenza derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19 per la sospensione di obblighi in materia tributaria”, a causa del protrarsi dell'emergenza in parola, si è provveduto a sospendere il pagamento dell'imposta di soggiorno approvata con delibera di CC. n. 4 del 08/06/2020, con la quale veniva stabilita la decorrenza dell'applicazione del tributo dal 1/12/2020 fino alla data di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, il cui termine, in base all'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 34/2020 convertito dalla legge 77/2020, veniva fissato alla data del 31 gennaio 2021, poi ulteriormente prorogato al 31/03/2021 con decreto del Ministro dell'Interno del 13/01/2021;
  - con deliberazione di Giunta Comunale N. 29/2021 del 23/03/2021 è stato stabilito :
    1. *Di confermare le tariffe stabilite dal regolamento di Istituzione dell'imposta di Soggiorno approvato con atto di Consiglio Comunale n. 4 del 8/6/2020, il quale prevede che l'imposta sia applicata nella seguente misura e secondo le sotto indicate fasce:*

<i>Strutture alberghiere</i>	
<i>Classificazione</i>	<i>Imposta</i>
<i>Fino a 3 stelle</i>	<i>€ 1.00</i>
<i>4 stelle</i>	<i>€ 1.50</i>
<i>5 stelle</i>	<i>€ 2.00</i>

<i>Campeggi</i>	
<i>Classificazione</i>	<i>Imposta</i>
<i>Unica</i>	<i>€ 1.00</i>
<i>Strutture extra alberghiere per ospitalità collettiva</i>	
<i>Classificazione</i>	<i>Imposta</i>
<i>Ostelli</i>	<i>€ 1.00</i>

<i>Strutture extra alberghiere con caratteristiche di civile abitazione</i>	
<i>Classificazione</i>	<i>Imposta</i>
<i>Bed &amp; Breakfast</i>	<i>€ 1.00</i>
<i>Affittacamere</i>	<i>€ 1.00</i>
<i>Case per vacanze</i>	<i>€ 1.00</i>

<i>Residence</i>	
<i>Classificazione</i>	<i>Imposta</i>
<i>Unica</i>	<i>€ 1.00</i>

<i>Agriturismo</i>	
<i>Classificazione</i>	<i>Imposta</i>
<i>Unica</i>	<i>€ 1.00</i>

2. Di sospendere il pagamento dell'imposta di soggiorno approvata con delibera di C.C. N. 4 del 08/06/2020, e con il presente atto riconfermata nella sua totalità, fino al 30/6/2021 per il protrarsi dell'emergenza Covid e per le ragioni sopra indicate “.
- **nel Comune di Castellammare di Stabia, a partire dal 1/07/2021, è entrata in vigore l'imposta di Soggiorno per l'anno 2021.**

**Dato atto che**

- al comma 2 dell'art. 4 del regolamento per l'imposta di soggiorno è previsto che, per gli anni successivi al 2020, le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge;
- qualora non vengano previste variazioni in sede di approvazione del bilancio, restano valide le tariffe vigenti, senza ulteriori atti;

**Tenuto conto che** a distanza di circa 4 anni dalla applicazione dell'imposta in parola, si è reso necessario adeguare/modificare e integrare il regolamento esistente , a seguito di specifiche verifiche, effettuate dall'Ente Comunale, di concerto con il Concessionario attuale della Riscossione dell'imposta (MUNICIPIA spa) e con gli operatori economici che riscuotono l'imposta

**Che con deliberazione n. 74 del 24/4/2024 da parte della Commissione Straordinaria adottata con i poteri del Consiglio Comunale , sulla base anche del parere favorevole dei revisori dei Conti , rilasciato con verbale 37/2024, sono state approvate le integrazioni e le modifiche che sostituiscono la precedente versione di seguito evidenziate , indicate in corsivo , gli articoli della deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 8/6/2020, avente ad oggetto: "ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO", con la quale era stata istituita l'imposta di Soggiorno nel Comune di Castellammare di Stabia , confermando il vigente regolamento per la parte restante.**

**In particolare** le modifiche e integrazioni, che entrano in vigore dal 1/1/2025, hanno riguardato le seguenti fattispecie:

1. **MODIFICA /INTEGRAZIONE ARTICOLO 4 - Tariffe** Viene inserita la nuova classificazione, accanto a quella esistente di Residence e agriturismi, di Locazioni Brevi e strutture di turismo Rurale, al fine di comprendere tutte le fattispecie che si sono evolute negli ultimi anni, con i seguenti importi per l'imposta da applicare:

<i>Residence e Locazioni brevi</i>	
<i>Classificazione</i>	<i>Imposta</i>
<i>Unica</i>	€ 1.00

<i>Agriturismo e Strutture di turismo rurale (Ateco 55.20.51)</i>	
<i>Classificazione</i>	<i>Imposta</i>
<i>Unica</i>	€ 1.00

Codice identificativo nazionale (Cin), dal ministero del Turismo alle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche, a quelle destinate alle locazioni brevi, oltre che alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere. La nuova norma, contenuta nell'articolo 13-ter ha l'obiettivo di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, oltre che la sicurezza del territorio ed il contrasto a forme irregolari di ospitalità. Con la conversione nella [legge n. 191/2023](#) del decreto "Anticipi" (il DI n. 145/2023) è stato istituito il

Viene stabilito che chiunque eserciti, direttamente o tramite intermediario, in forma imprenditoriale, l'attività di locazione per finalità turistiche o di locazioni brevi è soggetto all'obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (Scia), presso lo sportello unico per le attività produttive (Suap) del comune nel cui territorio è svolta l'attività. Per questo e per altri adempimenti previsti dalla norma, l'attività si presume svolta in forma imprenditoriale anche da chi destina alla locazione breve più di quattro immobili per ciascun periodo d'imposta.

Stesso per le attività ricettive in residenze rurali, anche denominate *country house*, sono strutture ricettive extralberghiere localizzate in fabbricati esistenti, rurali o case padronali, in comuni con non più di 10, composte da camere con eventuale angolo cottura, situate anche in fabbricati divisi ma facenti parte della stessa pertinenza di terreno.

2. **INTEGRAZIONE - Viene inserita all' Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni** - la seguente casistica *k)* *esenzione autisti, accompagnatori*. Fattispecie ricorrente e evidenziata dal Concessionario della Riscossione, collegata all'esigenza di esentare chi alloggia in strutture ricettive e alberghiere, in relazione al proprio lavoro. In tal modo si evitano accertamenti tributari in caso di mancato allineamento nella verifica dei dati;
  
3. **MODIFICA all' Articolo 6 – Obblighi tributari-** viene eliminato in quanto non più vigente il comma 4 *"Il gestore della struttura assume anche la veste di agente contabile e deve pertanto rendere a fine anno il conto della gestione utilizzando il modello 21 di cui al DPR n. 194/1996, che verrà messo a disposizione su apposito programma informatico sul quale vengono caricate le dichiarazioni dei gestori automaticamente"* sostituito con il nuovo comma, che non identifica più i gestori come agenti contabili , *" Il gestore della struttura, come prescritto all'art. 180 del D.L. 19 maggio 2020 n.34, convertito, modificato ed integrato dalla Legge 17 luglio 2020 n.77, deve presentare la dichiarazione cumulativa, ed esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 aprile 2022;"*
  
4. **MODIFICA All'articolo 7 - Versamento dell'imposta, viene sostituito il comma 2, relativamente alla parte del termine di versamento "entro il sedicesimo giorno dalla fine del mese successivo a quello in cui è avvenuto l'incasso" con il nuovo "entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare a quello in cui è avvenuto l'incasso".** In tale modo viene uniformata la procedura del versamento con la relativa rendicontazione con una esplicita semplificazione richiesta dagli operatori economici

**Visto** l'art. 4 , comma 1, del citato regolamento, il quale prevede che l'imposta è applicata nella misura e secondo le fasce come sopra richiamate;

**Rilevato che** il Bilancio di Previsione ed i connessi documenti di programmazione finanziaria 2025/2027 dell'Ente sono in corso di predisposizione;

- Che l'Amministrazione Comunale ha fatto presente che intende procedere ad un aumento complessivo dell'imposta per 0.50 centesimi su tutte le classificazioni di seguito riportate, nel seguente modo :

<b>Strutture alberghiere</b>	
<b>Classificazione</b>	<b>Imposta</b>
<i>Fino a 3 stelle</i>	€ 1.50

4 stelle	€ 2.00
5 stelle	€ 2.50
<b>Campeggi</b>	
<b>Classificazione</b>	<b>Imposta</b>
Unica	€ 1.50
<b>Strutture extra alberghiere per ospitalità collettiva</b>	
<b>Classificazione</b>	<b>Imposta</b>
Ostelli	€ 1.50
<b>Strutture extra alberghiere con caratteristiche di civile abitazione</b>	
<b>Classificazione</b>	<b>Imposta</b>
Bed & Breakfast	€ 1.50
Affittacamere	€ 1.50
Case per vacanze	€ 1.50
<b><u>Residence e Locazioni brevi</u></b>	
<b>Classificazione</b>	<b>Imposta</b>
Unica	€ 1.50
<b><u>Agriturismo e Strutture di turismo rurale</u></b>	
<b>Classificazione</b>	<b>Imposta</b>
Unica	€ 1.50

- Che la motivazione dell'aumento è collegato a maggiori servizi che si possono rendere alla cittadinanza e a tutto il flusso turistico ( nazionale e straniero) che soggiorna presso le strutture del territorio Stabiese
- Che l'attuale stanziamento di entrata del gettito dell'imposta di soggiorno, accertato e incassato, negli ultimi due anni 2022/2023, con le stime dell'esercizio finanziario 2024, ormai in fase di chiusura, evidenziano un trend previsionale di 250.000 mila euro annui

Che l'amministrazione Comunale, con un aumento dell'0,50 centesimi di euro, la previsione/stima del gettito in via prudenziale possa determinarsi in €. 350.000, intende procedere alla destinazione dello stesso nel seguente modo

- €. 200.000 da destinarsi al decoro e arredo Urbano ( Cap. 959 assegnato ai LLPP)
- €. 50.000 da destinarsi agli eventi Campo TURISTICO e Artistico ( cap. 834/3 assegnato al Settore I)
- €. 100.000 in iniziative /attività in campo Culturale e editoriale ( cap. 738.1)

**Dato atto che:**

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che il termine per deliberare le aliquote

e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali è stabilito entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- il bilancio di previsione deve essere approvato con delibera di Consiglio Comunale entro il 31 dicembre di ogni anno ai sensi dell'articolo 151, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000;

**Richiamato** l'art. 251 del Tuel che fissa i termini di approvazione delle tariffe e aliquote dei tributi locali al 31/12 di ogni anno;

**Ritenuto** necessario procedere alla definizione delle tariffe relative all'Imposta di Soggiorno per l'anno 2025;

**Considerato** il prospetto delle categorie e delle tariffe sopra indicato, con le modifiche introdotte a seguito dell'approvazione del Nuovo Regolamento di cui alla deliberazione C.S **n. 74 del 24/4/2024 e della presente manovra tributaria**

**Visti:**

- il parere di regolarità tecnico-contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. n.267/2000 (TUEL);
- il TUEL, nella versione in vigore dal 01/01/2015;
- il D.Lgs. n.118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.126/2014 e gli allegati principi contabili applicati;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità armonizzata.

Per quanto sopra esposto

#### **PROPONE**

- 1. Di determinare per l'anno 2025 le tariffe stabilite dal regolamento di Istituzione dell'imposta di Soggiorno approvato con Deliberazione consiliare n. 4 del 8/6/2020, come modificato e integrato dalla deliberazione n. 74 del 24/4/2024 da parte della Commissione Straordinaria adottata con i poteri del Consiglio Comunale, con effetto in vigore dal 1/1/2025, la quale prevede che l'imposta sia applicata nella seguente misura e secondo le sotto indicate fasce:**

<b>Strutture alberghiere</b>	
<b>Classificazione</b>	<b>Imposta</b>
<i>Fino a 3 stelle</i>	€ 1.50
<i>4 stelle</i>	€ 2.00
<i>5 stelle</i>	€ 2.50

<b>Campeggi</b>	
<b>Classificazione</b>	<b>Imposta</b>
<i>Unica</i>	€ 1.50

<b>Strutture extra alberghiere per ospitalità collettiva</b>	
<b>Classificazione</b>	<b>Imposta</b>
Ostelli	€ 1.50

<b>Strutture extra alberghiere con caratteristiche di civile abitazione</b>	
<b>Classificazione</b>	<b>Imposta</b>
Bed & Breakfast	€ 1.50
Affittacamere	€ 1.50
Case per vacanze	€ 1.50
<b><u>Residence e Locazioni brevi</u></b>	
<b>Classificazione</b>	<b>Imposta</b>
Unica	€ 1.50
<b><u>Agriturismo e Strutture di turismo rurale</u></b>	
<b>Classificazione</b>	<b>Imposta</b>
Unica	€ 1.50

2. Di *demandare* al Dirigente del Settore Finanziario, tutti gli adempimenti discendenti dal presente provvedimento, inclusa sia la trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012, che anche la relativa iscrizione in bilancio 2025/2027 dei vincoli come in premessa definiti ;
3. Di *riservarsi*, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
4. Di *dare atto*, altresì, che la presente deliberazione costituirà allegato al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025/2027, ai sensi dell'art. 172, lettera c), del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
5. Di *dare* la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
6. Di *conferire* alla presente immediata eseguibilità ex art. 134, comma IV, TUEL, a fronte della indispensabilità di garantire continuità nell'esercizio della funzione in questione.

L'Assessore Proponente

Il Dirigente

POLIDORI ALESSANDRA

Dott. Antonio Verdoliva



# Città di Castellammare di Stabia

Città Metropolitana di Napoli

## Parere di regolarità tecnica per la Proposta di Delibera N. 100 del 02/12/2024

**OGGETTO:** DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2025 DELLE TARIFFE VALIDE PER L'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Il Dirigente del SETTORE III - AREA FINANZIARIA e RISORSE UMANE a norma dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere **Favorevole**
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Castellammare di Stabia, 02/12/2024

Dott. Antonio Verdoliva

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005)



# Città di Castellammare di Stabia

Città Metropolitana di Napoli

## Parere di regolarità contabile per la Proposta di Delibera N. 100 del 02/12/2024

**OGGETTO:** DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2025 DELLE TARIFFE VALIDE PER L'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Il Dirigente del SETTORE III - AREA FINANZIARIA a norma dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile esprime il seguente parere **Favorevole**
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note:

Castellammare di Stabia, 02/12/2024

Dott. Antonio Verdoliva

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005)



# Città di Castellammare di Stabia

Città Metropolitana di Napoli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
N. **3810** del Registro

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi decorrenti dal **06/12/2024**.

Castellammare di Stabia, li 06/12/2024

Il Funzionario Incaricato  
f.to MASCOLO ENRICO